Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 120° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 12 aprile 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1978, n. 1037.

Autorizzazione alla fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una donazione.

N. 1037. Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1978, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dalle signore Bonsignori Antonietta e Truzzi Ilda ved. Bonsignori con atto a rogito dott. Ferruccio Brambilla, notaio in Milano, in data 19 dicembre 1975, n. 24466/2713 di repertorio, registrato a Busto Arsizio il 7 gennaio 1976 al n. 40 vol. 157, consistente in un immobile sito in Milano, via Pietramellara n. 9, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 6579, foglio 32, mappale 195 sub. 1 - 32, del valore di L. 30.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1979
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1979, n. 119.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 119. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1979, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Zelmira Bianchi ved. Bottarelli a favore dell'istituto don Gnocchi per i mutilatini, che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », con testamento pubblico del 18 giugno 1968 del notaio dott. Antonio Viglino e pubblicato dallo stesso notaio con verbale di registrazione di testamento pubblico del 31 ottobre 1968, n. 11476 di repertorio e n. 2383 di raccolta, registrato ad Arona il 18 novembre 1968, al n. 985, vol. 139, mod. 1, consistente nella somma di L. 500.000.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1979
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 60

ERRATA-CORRIGE

(Decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90)

Nel primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, recante norme di attuazione dei regolamenti comunitari relativi al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979, dove è scritto: « I dipendenti *dall'*Organismo ... », leggasi: « I dipendenti *dell'*Organismo ... » e dove è scritto: « ... delle ditte loro fornitrici o *concessionarie* ... », leggasi: « ... delle ditte loro fornitrici o *cessionarie* ... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 1978.

Riconoscimento del carattere della pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che dal 29 settembre 1976 fino al 5 novembre 1976 hanno colpito alcuni comuni della provincia di Como.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubblica calamità, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista in particolare la legge 13 maggio 1954, n. 234;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che dal 29 settembre 1976 fino al 5 novembre 1976 hanno colpito nella provincia di Como i comuni di: Alzate Brianza, Brivio, Bulgarograsso, Cabiate, Cantù, Capiago Intimiano, Carimate, Carugo, Cassina Rizzardi, Como, Fino Mornasco, Grandate, Lecco, Luisago, Lurate Caccivio, Mariano Comense, Maslianico, Montano Lucino, Monticello Brianza, Paderno d'Adda, Rovagnate, Tavernerio, Villaguardia sono state di eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere della pubblica calamità ai sensi dell'art. 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che dal 29 settembre 1976 al 5 novembre 1976 hanno colpito nella provincia di Como i comuni di: Alzate Brianza, Brivio, Bulgarograsso, Cabiate, Cantù, Capiago Intimiano, Carimate, Carugo, Cassina Rizzardi, Como, Fino Mornasco, Grandate, Lecco, Luisago, Lurate Caccivio, Mariano Comense, Maslianico, Montano Lucino, Monticello Brianza, Paderno d'Adda, Rovagnate, Tavernerio, Villaguardia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1979
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 32

(3310)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetreria milanese Lucchini Perego, con sede e stabilimento in Corsico.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vetreria milanese Lucchini Perego, con sede e stabilimento in Corsico (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetreria milanese Lucchini Perego, con sede e stabilimento in Corsico, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 febbraio 1978 al 5 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3470)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, con sede e stabilimento in Barra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. C.M.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, con sede e stabilimento in Barra (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, con sede e stabilimento in Barra (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 dicembre 1978 al 10 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3329)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, in Verano Brianza, stabilimenti in Verano Brianza e Briosco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano) e stabilimenti in Verano Brianza e Briosco (Milano);

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 10 ottobre 1978 e 3 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 30 ottobre 1978;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli, con sede in Verano Brianza (Milano) e stabilimenti in Verano Brianza e *Briosco Milano), è prolungata fino al 29 aprile 1979.*

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3323)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cisa - Cartotecnica industriale, in Isola del Liri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cisa - Cartotecnica industriale di Isola del Liri (Frosinone);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cisa - Cartotecnica industriale di Isola del Liri (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 settembre 1978 al 4 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3334)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1979.

Concessione per un trimestre del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per *l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;*

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 15 luglio 1978, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella predetta area per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno, sospesi dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) *per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento* Acciaierie del Tirreno, sospesi dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3328)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nick - Napoletana cartoni Kraft, in liquidazione, in Casoria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nick - Napoletana cartoni Kraft, in liquidazione, in Casoria (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 16 agosto 1978, 14 novembre 1978 e 26 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 febbraio 1978 al 25 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nick - Napoletana cartoni Kraft, in liquidazione, in Casoria (Napoli), è prolungata fino al 20 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3322)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Retam sud - Industria elettromeccanica, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Retam sud - Industria elettromeccanica di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 luglio 1978 al 7 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Retam sud - Industria elettromeccanica di Napoli, è prolungata fino al 7 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3325)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli La Mantia - Montaggi industriali, in Cercola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dal 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta F.lli La Mantia - Montaggi industriali di Cercola (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli La Mantia - Montaggi industriali di Cercola (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 dicembre 1978 al 10 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3327)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Accapi - Accademia prefiniti per calzature, in Napoli, stabilimento in Casagiove.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Accapi - Accademia prefiniti per calzature, con sede in Napoli e stabilimento a Casagiove (Caserta);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Accapi - Accademia prefiniti per calzature, con sede in Napoli e stabilimento a Casagiove (Cesena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 novembre 1978 al 20 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3326)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomassi mobili, in Sora, stabilimenti di Sora e Broccostella.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Tomassi mobili, con sede legale in Sora, stabilimenti di Sora e Broccostella (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978 e 10 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 aprile 1978 al 31 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomassi mobili, con sede legale in Sora, stabilimenti di Sora e Broccostella (Frosinone), è prolungata fino al 31 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3324)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favoredei lavoratori dipendenti dalla ditta Maria Vittoria, in Villanova di Castenaso.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Maria Vittoria di Villanova di Castenaso (Bologna);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maria Vittoria di Villanova di Castenaso (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 maggio 1978 al 12 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3339)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bezzi, con sede e stabilimento in Gorgonzola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 3 agosto 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bezzi, con sede e stabilimento in Gorgonzola (Milano);

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 maggio al 14 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettromeccanica Enrico Bezzi, con sede e stabilimento in Gorgonzola (Milano), è prolungata fino all'11 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3342)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1979.

Temporanea sospensione dello svolgimento del concorso pronostici Enalotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la disciplina delle attività di giuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante le norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo predetto;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro n. 16781 del 9 luglio 1957, con il quale venne istituito un concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, da gestirsi per mezzo di una persona fisica o giuridica;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 4/160905 del 26 marzo 1975, con il quale l'Ente nazionale assistenza lavoratori (ENAL) venne confermato nell'incarico di gestore per conto dello Stato del concorso pronostici predetto, denominato « Enalotto », per il periodo 1° gennaio 1975-31 dicembre 1979 e con il quale venne approvata la convenzione a tal fine stipulata il 6 marzo 1975;

Considerato che l'ENAL è stato soppresso con la legge 21 ottobre 1978, n. 641, e che, per effetto della stessa legge, gli organi di liquidazione dell'Ente assicurano la gestione del concorso pronostici fino a non oltre il 31 marzo 1979;

Considerata l'opportunità, per motivi di carattere tecnico inerenti al passaggio dall'attuale alla nuova gestione, di sospendere temporaneamente lo svolgimento del concorso;

Decreta:

E' sospeso lo svolgimento dei tre concorsi pronostici Enalotto già in programma per il 7, 14 e 21 aprile 1979.

Le giuocate eventualmente convalidate nel periodo compreso tra il 1° ed il 21 aprile 1979 saranno valide per il concorso Enalotto n. 17 del 28 aprile 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 31 marzo 1979

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(3495)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1979.

Nomina del funzionario preposto alla gestione del fondo di cui all'art. 199 della legge 28 marzo 1979, n. 88, recante approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-81.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 199, secondo comma, della legge 28 marzo 1979, n. 88, recante approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-81;

Ritenuta la necessità di nominare il funzionario della Ragioneria generale dello Stato preposto alla gestione del fondo di cui al predetto art. 199;

Decreta:

Il dott. Antonio Palumbo, dirigente superiore della Ragioneria dello Stato, è preposto alla gestione del fondo costituito mediante prelevamento dal conto corrente

infruttifero istituito presso la tesoreria centrale dello Stato ed alimentato con le disponibilità esistenti sul cap. 5936 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1979
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 283

(3574)

ORDINANZA MINISTERIALE 14 marzo 1979.

Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani e di altri animali domestici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Considerata la necessità di conferire uno stato immunitario ai cani presenti nelle zone ove in passato si sono manifestati casi di rabbia;

Ritenuto necessario adottare adeguate misure profilattiche per fronteggiare il pericolo della rabbia silvestre che è presente in Paesi confinanti con l'Italia ed in alcune zone del territorio nazionale a ridosso dell'arco alpino;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica preinfezionale dei cani di età superiore a tre mesi, esistenti in tutto il territorio delle regioni Campania, Calabria, Sicilia, Lazio, Abruzzi e Molise.

L'intervento immunizzante in questione dovrà essere altresì attuato obbligatoriamente in Valle d'Aosta e in quelle province del Piemonte, della Lombardia, del Trentino-Alto Adige, del Veneto, del Friuli-Venezia Giulia e della Liguria, ove, a giudizio delle competenti autorità sanitarie regionali si renda necessario nel quadro delle misure di profilassi contro la rabbia silvestre. Nelle suddette regioni le competenti autorità sanitarie regionali, previa segnalazione al Ministero della sanità, potranno rendere obbligatoria la vaccinazione preinfezionale antirabbica anche dei bovini, degli ovini, dei caprini e degli equini esposti al pericolo della rabbia silvestre.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione avranno inizio il 15 aprile 1979 e si concluderanno il 31 luglio 1979. Il termine per il completamento delle operazioni vaccinali può essere procrastinato ad altra data, previa segnalazione al Ministero della sanità, per particolari necessità profilattiche o di ordine tecnico organizzativo.

La vaccinazione può essere differita oltre il 31 luglio 1979:

a) nelle femmine gravide, a dopo il parto e l'allattamento;

b) nei cuccioli, dopo il compimento di tre mesi di età;

c) nei cani vaccinati contro il cimurro, trascorsi quindici-venti giorni dal trattamento suddetto.

Art. 3.

A completamento delle disposizioni precedentemente indicate, le competenti autorità sanitarie, regionali e per quanto riguarda la regione Sicilia, i veterinari provinciali, previa autorizzazione del Ministero della sanità, potranno adottare, in ogni momento, piani di profilassi contro la rabbia, comprendenti le seguenti misure:

a) l'obbligo della vaccinazione antirabbica dei cani esistenti nelle province, nei comuni o comprensori del territorio nazionale, al di fuori di quelli indicati nel precedente art. 1, colpiti o esposti alla rabbia silvestre;

b) l'obbligo della vaccinazione antirabbica, da non meno di venti giorni e da non oltre undici mesi, per i cani che vengono introdotti nei comuni o comprensori, colpiti o esposti alla rabbia silvestre;

c) l'obbligo della vaccinazione antirabbica ad animali domestici di altre specie presenti nei comuni o comprensori nei quali si siano manifestati casi di rabbia tra gli animali stessi o siano esposti alla rabbia silvestre.

Art. 4.

Le vaccinazioni sono di norma eseguite da veterinari comunali o da altri veterinari appositamente autorizzati dalla competente autorità sanitaria, che operano nell'ambito delle strutture previste dal piano di vaccinazione deliberato da isingoli comuni.

Per tali trattamenti immunizzanti il Ministero della sanità provvede a distribuire gratuitamente il vaccino antirabbico occorrente per il tramite delle competenti autorità sanitarie regionali o provinciali.

Art. 5.

Per l'esecuzione dei trattamenti immunizzanti previsti dalla presente ordinanza, il Ministero della sanità pone a disposizione dei presidenti delle regioni a statuto ordinario, dei presidenti delle regioni a statuto speciale, dei presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché dei veterinari provinciali della Sicilia, ai fini della corresponsione dei compensi ai veterinari che effettuano detti trattamenti immunizzanti, i fondi occorrenti secondo i parametri di spesa previsti dal decreto ministeriale 14 maggio 1976.

Art. 6.

I proprietari dei cani che non intendono avvalersi delle prestazioni dei veterinari di cui al precedente art. 4 che effettuano il trattamento immunizzante anti-

rabbico nell'ambito delle strutture previste dal piano di vaccinazione deliberato dai singoli comuni, possono rivolgersi, per l'esecuzione di detto trattamento immunizzante, ad altri veterinari regolarmente iscritti all'albo professionale appositamente autorizzati dalla competente autorità sanitaria. In tal caso le spese per l'acquisto del vaccino e per la prestazione veterinaria sono totalmente a carico dei proprietari dei cani.

Nel rilasciare l'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo, la competente autorità sanitaria può stabilire che da parte dei veterinari vaccinatori venga applicata la tariffa professionale minima determinata dagli ordini professionali nelle singole province.

Art. 7.

Delle avvenute vaccinazioni, oltre agli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria, deve essere rilasciato all'interessato, a cura del veterinario vaccinatore, un attestato conforme al modello allegato.

Art. 8.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 14 marzo 1979

p. *Il Ministro*: VECCHIARELLI

N. . . . .

PROVINCIA DI .

Comune di .

Il sottoscritto veterinario . .
attesta di aver praticato, in data . . la vaccinazione antirabbica pre-contagio al cane di sesso .
di età . . . di razza . .
di taglia . . appartenente al sig. .
. . . abitante in . . . .

Vaccino impiegato . . Serie . . .

Istituto produttore . . . . .

Il Veterinario *comunale* (1) / *autorizzato* (2)

(1) Depennare la dicitura che non serve.
(2) Indicare gli estremi dell'autorizzazione.

(3351)

ORDINANZA MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Profilassi della peste suina africana. Divieto di introduzione dalla Sardegna nel restante territorio nazionale di suidi, loro carni, prodotti ed avanzi e di altro materiale possibile veicolo di contagio.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista l'ordinanza ministeriale 14 febbraio 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 19 febbraio 1968, recante norme per la profilassi della peste suina africana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista l'ordinanza della regione autonoma della Sardegna n. 5972 dell'8 maggio 1978, modificata con decreto della regione autonoma della Sardegna n. 803 del 5 ottobre 1978, relativa al divieto di trasferimento nella penisola ed all'estero di suidi vivi e loro prodotti;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuto necessario, a complemento delle disposizioni emanate dalla regione autonoma della Sardegna, adottare urgenti misure di polizia veterinaria atte a proteggere il restante territorio nazionale dalla peste suina africana, inizialmente accertata in provincia di Cagliari nel mese di marzo 1978;

Ordina:

Art. 1.

E' vietata l'introduzione dalla Sardegna nel restante territorio nazionale, a qualsiasi titolo:

a) dei suini e delle loro carni fresche, refrigerate, congelate o comunque preparate, con la sola eccezione di quelle sterilizzate in scatola od in altri idonei contenitori (conserve commercialmente sterili) e dei grassi fusi;

b) dei prodotti ed avanzi della specie predetta che non siano nelle condizioni stabilite dall'ultimo comma dell'art. 56 del vigente regolamento di polizia veterinaria;

c) del fieno, della paglia e degli altri materiali ed oggetti possibili veicoli di contagio.

I prodotti ed avanzi indicati alle precedenti lettere *a*) e *b*), di cui è consentita l'introduzione, dovranno essere accompagnati da un certificato veterinario rilasciato dalla competente autorità sanitaria della regione autonoma della Sardegna, comprovante le condizioni richieste.

Art. 2.

Lo scarico dei residui di carni delle provviste di bordo, nonchè degli avanzi dei pasti già preparati dalle navi e dagli aerei provenienti dalla Sardegna dovrà avvenire secondo le istruzioni impartite dal servizio veterinario comunale addetto al porto o aeroporto che disporrà per la distruzione di tali prodotti da effettuare nell'ambito del porto o aeroporto, esercitando la opportuna vigilanza sulle relative operazioni. Dei provvedimenti adottati dovrà essere data comunicazione all'ufficio veterinario governativo di porto o aeroporto, là dove esiste.

Art. 3.

Gli animali, le carni, i prodotti carnei nonchè i materiali indicati nel precedente art. 1, rinvenuti nelle navi e negli aerei e nel bagaglio dei viaggiatori provenienti dalla Sardegna debbono essere sequestrati.

Se trattasi di animali vivi, loro carni fresche, refrigerate, congelate o lavorate, la merce sequestrata dovrà essere inviata, con le dovute cautele, alla sede centrale dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio ove verranno effettuate indagini di laboratorio per la diagnosi della peste suina classica ed africana. Gli istituti zooprofilattici sperimentali comunicheranno tempestivamente al Ministero della sanità gli esiti degli esami di laboratorio e quindi procederanno alla distruzione della merce nell'ambito dei propri impianti.

Tutti gli altri prodotti, avanzi animali e materiali vari indicati nel precedente art. 1, per i quali non sono previste indagini di laboratorio, saranno distrutti mediante incenerimento secondo le modalità indicate nel precedente art. 2.

Art. 4.

Gli animali, le carni, i prodotti carnei nonchè i materiali indicati nel precedente art. 1, eventualmente sfuggiti ai controlli effettuati nei porti ed aeroporti sulle navi e sugli aerei provenienti dalla Sardegna e rinvenuti nel restante territorio nazionale, dovranno essere sequestrati, sottoposti alle indagini di laboratorio come previsto al precedente art. 3 e quindi distrutti mediante incenerimento presso impianti soggetti e vigilanza veterinaria.

Quanto prescritto nel precedente comma non si applica alle carni suine preparate che, in base al disposto dell'art. 14 dell'ordinanza ministeriale 14 febbraio 1968, citata in premessa, risultino essere state prodotte in data anteriore al mese di febbraio 1978.

Art. 5.

Deroghe al divieto stabilito nel precedente art. 1 potranno essere eccezionalmente concesse, per la merce proveniente da zone indenni da peste suina africana, dal Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, previo parere favorevole dell'assessorato all'igiene e sanità della regione autonoma della Sardegna ed alle condizioni che saranno di volta in volta stabilite.

Art. 6.

I presidenti delle regioni a statuto ordinario, i presidenti delle regioni a statuto speciale della Sardegna, del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, i veterinari provinciali della Sicilia, i sindaci dei comuni della Repubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Art. 7.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione, verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1979

p. *Il Ministro*: VECCHIARELLI

(3350)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 538/79 della commissione, del 22 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 539/79 della commissione, del 22 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 540/79 della commissione, del 22 marzo 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 541/79 della commissione, del 22 marzo 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 542/79 della commissione, del 21 marzo 1979, relativo alla vendita a prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine congelate detenute dall'organismo d'intervento italiano e destinate al consumo diretto nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 543/79 della commissione, del 22 marzo 1979, che fissa per il secondo trimestre 1979 il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali.

Regolamento (CEE) n. 544/79 della commissione, del 22 marzo 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1944/78 recante modalità d'applicazione, per la campagna viticola 1978-79, della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola.

Regolamento (CEE) n. 545/79 della commissione, del 22 marzo 1979, recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 262/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.

Regolamento (CEE) n. 546/79 della commissione, del 22 marzo 1979, che subordina l'importazione di biancheria ricamata per la casa da Singapore e dalla Malesia alla presentazione di un certificato d'origine.

Regolamento (CEE) n. 547/79 della commissione, del 22 marzo 1979, che modifica la parte 5ª dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1036/78 che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione.

Regolamento (CEE) n. 548/79 della commissione, del 22 marzo 1979, che modifica la parte 8ª dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1036/78 che fissa gli importi compensativi monetari e alcuni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione.

Regolamento (CEE) n. 549/79 della commissione, del 22 marzo 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di seta, di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta) della voce doganale 50.09, originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 550/79 della commissione, del 22 marzo 1979, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di mele originarie della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 551/79 della commissione, del 22 marzo 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 72 *del* 23 *marzo* 1979.

(68/C)

Regolamento (CEE) n. 552/79 della commissione, del 23 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 553/79 della commissione, del 23 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 554/79 della commissione, del 23 marzo 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 555/79 della commissione, del 23 marzo 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 556/79 della commissione, del 23 marzo 1979, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 572/73 per quanto concerne l'elenco dei prodotti del settore delle uova e del pollame ai quali è concesso il beneficio della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione.

Regolamento (CEE) n. 557/79 della commissione, del 23 marzo 1979, recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 558/79 della commissione, del 23 marzo 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del tabacco greggio per il raccolto 1978.

Regolamento (CEE) n. 559/79 della commissione, del 23 marzo 1979, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo.

Pubblicati nel n. L 73 *del* 24 *marzo* 1979.

(69/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 16/1979. Proroga del regime di sorveglianza dei prezzi dell'olio combustibile denso

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 4/1978 che prevede l'assoggettamento dell'olio combustibile denso al regime di sorveglianza per il periodo di un anno a decorrere dall'8 aprile 1978;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 5/1978;

Considerati i risultati positivi conseguiti nel primo anno di applicazione del regime di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di attuare un ulteriore periodo di verifica della « sorveglianza » nel contesto della nuova situazione del mercato petrolifero;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1944);

Delibera:

Il regime di sorveglianza previsto dal provvedimento C.I.P. n. 4/1978 ed attuato secondo la procedura stabilita con il provvedimento C.I.P. n. 5/1978 è prorogato di un anno.

Roma, addì 10 aprile 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
NICOLAZZI

(3607)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1979, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) Forni Guido, residente in Bologna, dal 17 aprile 1979;
2) Benincori Adriano, residente in Trezzo d'Adda, distretto notarile di Milano, dal 3 maggio 1979;
3) Boschetti Mario Giuseppe, residente in Vicenza, dall'11 maggio 1979;
4) Calabresi Filippo Edoardo, residente in Roma, dal 27 maggio 1979.

(3356)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Syrma » di Sirmione

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1853, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Syrma » di Sirmione (Brescia).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2813)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Acquachiara » di Valli del Pasubio

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1978, n. 1825, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Acquachiara » di Valli del Pasubio (Vicenza).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2818)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Paraviso » di Lanzo d'Intelvi

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1843, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Paraviso » di Lanzo d'Intelvi (Como).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2815)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Antica fonte Tartavalle » di Taceno

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1844, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Antica fonte Tartavalle » di Taceno (Como).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2816)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Grotto » di Taceno

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1845, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Grotto » di Taceno (Como).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2817)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Pliniana » di Riardo

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1846, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Pliniana » di Riardo (Caserta).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2814)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Maxima » di Riardo

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1866, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Maxima » di Riardo (Caserta).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(2943)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 70

Corso dei cambi del 9 aprile 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	843,95	843,95	843,90	843,95	844 —	843,95	844,05	843,95	843,95	843,95
Dollaro canadese	734,45	734,45	734,50	734,45	734,35	734,45	734,08	734,45	734,45	734,45
Marco germanico	443,20	443,20	443,15	443,20	443,45	443,20	443,20	443,20	443,20	443,20
Fiorino olandese	412,12	412,12	412,25	412,12	412,05	412,12	412,15	412,12	412,12	412,15
Franco belga	28,066	28,066	28,07	28,066	28,05	28,06	28,07	28,066	28,066	28,05
Franco francese	193,54	193,54	193,30	193,54	193,55	193,54	193,57	193,54	193,54	193,55
Lira sterlina	1765,30	1765,30	1766 —	1765,30	1765,65	1765,30	1765,50	1765,30	1765,30	1765,30
Lira irlandese	1710 —	1710 —	1707 —	1710 —	1715,65	—	1706,50	1710 —	1710 —	—
Corona danese	159,61	159,61	159,65	159,61	159,70	159,61	159,58	159,61	159,61	159,60
Corona norvegese	163,70	163,70	163,75	163,70	163,63	163,70	163,64	163,70	163,70	163,70
Corona svedese	191,89	191,89	191,60	191,89	191,70	191,89	191,69	191,89	191,89	191,90
Franco svizzero	489,47	489,47	489,25	489,47	489,27	489,47	489,30	489,47	489,47	489,50
Scellino austriaco	60,44	60,44	60,43	60,44	60,45	60,44	60,42	60,44	60,44	60,45
Escudo portoghese	17,40	17,40	17,35	17,40	17,35	17,40	17,368	17,40	17,40	17,40
Peseta spagnola	12,306	12,306	12,30	12,306	12,30	12,30	12,31	12,306	12,306	12,30
Yen giapponese	3,937	3,937	3,94	3,937	3,90	3,93	3,934	3,937	3,937	3,93

Media dei titoli del 9 aprile 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,90
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,025
» 5,50 % » » 1968-83	86,60
» 5,50 % » » 1969-84	81,90
» 6 % » » 1970-85	81,625
» 6 % » » 1971-86	78,40
» 6 % » » 1972-87	77,025
» 9 % » » 1975-90	84,65
» 9 % » » 1976-91	84,10
» 10 % » » 1977-92	88,20
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,50

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,75
» » » » 1- 1-1978/80	100,75
» » » » 1- 3-1978/80	100,775
» » » » 1- 6-1978/80	100,725
» » » » 1- 8-1978/80	100,725
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,60
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	96,10
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,125
» » » 10 % 1- 1-1981	96,975
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,675
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,25
» » » 12 % 1- 4-1982	99,075
» » » 12 % 1-10-1983	97,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 aprile 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	844 —
Dollaro canadese	734,625
Marco germanico	443,20
Fiorino olandese	412,135
Franco belga	28,068
Franco francese	193,555
Lira sterlina	1765,40
Lira irlandese	1708,25
Corona danese	159,595
Corona norvegese	163,67
Corona svedese	191,84
Franco svizzero	489,385
Scellino austriaco	60,43
Escudo portoghese	17,384
Peseta spagnola	12,308
Yen giapponese	3,935

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulla domanda di riconoscimento della denominazione tipica del formaggio « Mozzarella di bufala ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione dell'11 gennaio 1979.

Presa in esame la domanda presentata dall'Associazione italiana allevatori di Caserta, tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio « Mozzarella di bufala ».

Considerato che tale formaggio è un prodotto le cui caratteristiche organolettiche e merceologiche derivano prevalentemente dalle caratteristiche della materia prima impiegata e dai metodi tradizionali di fabbricazione.

Ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda sopracitata proponendo il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio « Mozzarella di bufala » con le seguenti caratteristiche:

formaggio fresco a pasta filata ottenuto direttamente dal latte intero di bufala;

forma globosa; struttura a foglie sottili sovrapposte che tendono a scomparire negli strati immediatamente sotto il primo. Sono previste altre forme tipiche delle varie zone di provenienza (treccia, bocconcino, ecc.);

peso da grammi 30 a grammi 600 che è quello più comune;

diametro cm 13 circa nelle pezzature di grammi 600;

superficie liscia e lucente. Non deve essere mai viscida, né ruvida, né rugosa, né scagliata;

crosta sottilissima (meno di un millimetro). Sulla faccia sono più o meno appariscenti dei rilievi sottili, che stanno ad indicare il punto di distacco della mozzarella dalla massa di pasta e di saldatura;

colore bianco porcellaneo;

grasso sulla sostanza secca: minimo 50%;

umidità massima: 65%;

sapori sui generis;

consistenza leggermente elastica nelle prime 8-10 ore dopo la confezione, successivamente sempre più fondente.

Si può conservare meglio se priva di sale in adatto liquido di governo.

Al taglio lascia scolare un poco di sierosità biancastra, grassa e dal profumo di fermenti lattici.

Non deve presentare occhiature, provocate da fermentazioni gassose.

Si notano le fenditure a foglia della struttura e, qualche volta, alcuni vuoti formatisi durante la filatura.

La « Mozzarella di bufala » potrà essere sottoposta ad affumicatura con procedimento naturale (mediante l'impiego di paglia, foglie, legno, ecc.).

In tal caso essa dovrà essere posta in commercio come « Mozzarella di bufala affumicata » o « Provola di bufala affumicata ».

Le caratteristiche merceologiche della « Mozzarella di bufala affumicata », nel rispetto del disciplinare di produzione, sono in funzione del procedimento di affumicatura impiegato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2946)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di due decreti di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1979 sono stati annullati i decreti 2 giugno 1971 e 2 giugno 1974, per la parte relativa al conferimento delle onorificenze di cavaliere e ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana al signor Aldo Francesco Stoppani, per rinuncia dell'interessato.

(2830)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva degli ingegneri del genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, con cui è stato approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 18 aprile 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349 relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Ritenuto che in base alle disponibilità di organico della qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del genio civile, alla data del 30 novembre 1978 può essere bandito un concorso, per esami, ad un posto di ingegnere in prova del genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Visto il telegramma di questo Ministero con il quale è stato invitato il Ministero della pubblica istruzione a dare notizia che è conferibile ai suddetti assistenti universitari, un posto nella carriera tecnica direttiva degli ingegneri del genio civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva degli ingegneri del genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1959, n. 349.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso occorre che alla data del 31 marzo 1979 gli aspiranti:

a) siano in possesso della laurea in ingegneria;

b) siano assistenti ordinari nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, e loro modificazioni ed integrazioni;

c) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

d) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti ordinari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite non oltre il termine suddetto a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accetta

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità:

nome, cognome, data e luogo di nascita;

il possesso del diploma di laurea di ingegneria;

il possesso della qualifica di assistente ordinario nonchè la cattedra e l'università di cui è assistente;

l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse le comunicazioni relative al presente concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere vistata dal rettore dell'università presso cui l'aspirante presta servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto di bando.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di sette decimi.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati nel colloquio.

Per sostenere il colloquio il candidato dovrà essere munito di un valido documento ufficiale di riconoscimento.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento degli esami, con decreto ministeriale con cui saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione ai posti a concorso.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea, o copia autentica notarile, su carta da bollo;

2) certificato medico su carta bollata attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Detto certificato recante l'attestazione degli effettuati accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 887, deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

3) certificato del rettore dell'università e dell'istituto superiore attestante l'effettivo e lodevole servizio prestato;

4) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, in data non anteriore di tre mesi a quella della richiesta.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª, dopo il termine stabilito non sarà tenuto conto anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Potrà essere concesso un ulteriore termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 7.

La graduatoria del vincitore del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 6 i documenti prescritti conseguirà la nomina in prova e ad esso sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 9.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1979

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1979
Registro n. 4 *Lavori pubblici, foglio n.* 13

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

La progettazione di opere stradali (con particolare riguardo alle strutture portanti, in fondazione ed in elevazione, di opere d'arte al consolidamento dei terreni ed alle opere di presidio in genere, alla pavimentazione).

La progettazione di opere idrauliche (con particolare riguardo alla sistemazione di corsi d'acqua con relativi manufatti, alla captazione, adduzione e distribuzione di acque potabili, allo smaltimento delle acque di rifiuto ed agli impianti di depurazione, all'esecuzione di opere di bonifica).

La progettazione di opere marittime (relativamente alla sistemazione generale di porti, alla difesa delle spiagge e alla costruzione di scogliere, moli, banchine e loro arredamento).

La progettazione di opere di edilizia, secondo i procedimenti tradizionali o con sistemi di prefabbricazione, anche in zone sismiche e con particolare riguardo ad uno o più dei seguenti aspetti: strutture portanti in fondazione ed in elevazione, metodi di calcolo statico, criteri di scelta dei dati risultanti da fissare nei capitolati tecnici (unitamente al dimensionamento di massima per la determinazione dei costi preventivi) relativamente agli impianti idrosanitari, di fognature, elettrici, di isolamento acustico e termico, di riscaldamento o di ventilazione e condizionamento dell'aria.

Calcolo di strutture in cemento armato e/o in cemento armato precompresso e/o in acciaio, o marittime, o di edilizia, con elaborazioni grafiche e particolari esecutivi.

La tecnologia dei materiali da costruzione e dei principali componenti edilizi.

La normativa tecnica vigente concernente la disciplina delle costruzioni.

La legislazione vigente per la progettazione, esecuzione, direzione, contabilità e collaudazione di opere pubbliche.

Le nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'organizzazione dei servizi dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

(3254)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico-professionale in prova, ruolo tecnico-professionale, presso l'Istituto nazionale di ottica, in Firenze.

Si informa che è aperto un pubblico concorso per la copertura di due posti vacanti di assistente tecnico-professionale in prova nel ruolo tecnico-professionale dell'Istituto nazionale di ottica, largo E. Fermi, 6, Arcetri - Firenze.

Termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è di quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per dettagliate informazioni riguardanti il trattamento economico ed altre condizioni nonchè la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente.

(3304)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico-professionale in prova, ruolo tecnico-professionale, presso l'Istituto nazionale di ottica, in Firenze.

Si informa che è aperto un pubblico concorso per la copertura di un posto vacante di operatore tecnico-professionale in prova nel ruolo tecnico-professionale dell'Istituto nazionale di ottica, largo E. Fermi, 6, Arcetri - Firenze.

Termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è di quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per dettagliate informazioni riguardanti il trattamento economico ed altre condizioni nonchè la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente.

(3305)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali e per il posto sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

Servizi generali . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove pratiche avranno luogo il giorno 26 maggio 1979 alle ore 9 presso la facoltà di ingegneria sita in via della Montagnola n. 30, Ancona.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(3460)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Pavia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 976/Sanità in data 20 settembre 1977, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale capo di Pavia;

Visto il proprio decreto n. 8/San./Vet./PV - prot. 8588/78 Sanità in data 15 settembre 1978, con il quale sono stati ammessi ventotto concorrenti al concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso costituita con proprio decreto n. 1310/Sanità in data 20 aprile 1978;

Vista la regolarità di tutti gli atti verbali dei lavori concorsuali finiti di espletare in data 23 novembre 1978;

Visto il regio decreto in data 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 355/Pres. in data 21 aprile 1978 relativo alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Cervio Pietro . . . . punti 185,300
2. Sempio Domenico . . . . » 177,052
3. Novazzi Felice . . . . » 157,000
4. Chiesa Fabio . . . . » 146,500

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio veterinario provinciale di Pavia, della prefettura di Pavia e del comune di Pavia.

Pavia, addì 27 novembre 1978

p. *Il presidente*: SANGALLI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9/San./Vet./PV. - prot. 10933/78 in data 27 novembre 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale capo di Pavia;

Visto il regio decreto in data 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 355/Pres. in data 21 aprile 1978, relativo alla delega della firma;

Decreta:

Il dott. Cervio Pietro è dichiarato vincitore del posto di veterinario comunale capo presso il comune di Pavia.

Il sindaco del comune di Pavia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto per quanto di competenza.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Pavia, della prefettura di Pavia e del comune di Pavia.

Pavia, addì 27 novembre 1978

p. *Il presidente*: SANGALLI

(3257)

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 17/Sanità in data 3 gennaio 1973, modificato con successivo decreto n. 146/Sanità in data 8 maggio 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1971;

Visto il decreto n. 201/Sanità in data 12 giugno 1975, con il quale sono state ammesse a partecipare al concorso stesso tre concorrenti;

Visto il decreto P.G.R. n. 124/SAN.PV del 12 giugno 1975, concernente la nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visto il verbale della predetta commissione, che conclude con la formazione della graduatoria di merito dell'unica concorrente dichiarata idonea;

Ritenuti regolari gli atti concorsuali;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;
Visto l'art. 2, punto 16, del proprio decreto 21 aprile 1978, n. 355, concernente la delega di firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito della concorrente, unica idonea, nel concorso di cui in premessa:

1. Cartasegna Alda . . . . . punti 61,391 su 120

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di cui all'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Pavia, addì 22 gennaio 1979

p. *Il presidente*: RUBERTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 259/SAN.PV in data 22 gennaio 1979, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito della concorrente, risultata unica idonea nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia alla data del 30 novembre 1971, indetto con decreto n. 17/Sanità del 3 gennaio 1973, modificato con successivo decreto n. 146/Sanità in data 8 maggio 1973;
Ritenuto di procedere alla dichiarazione della vincitrice di uno dei posti messi a concorso;
Vista la preferenza della sede di condotta consorziata indicata dalla predetta concorrente nella sua domanda di partecipazione al concorso;
Atteso che l'amministrazione consortile interessata ha dichiarato che il posto messo a concorso è compatibile con le norme contenute nel decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, recante disposizioni in materia di finanza locale;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;
Visto l'art. 2, punto 16, del proprio decreto 21 aprile 1978, n. 355, concernente la delega di firma;

Decreta:

La sotto indicata concorrente, unica idonea nel concorso di cui in premessa, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica consorziata a fianco della stessa indicata:

Cartasegna Alda: Rivanazzano, consorziata con Retorbido.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di cui all'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Pavia, addì 22 gennaio 1979

p. *Il presidente*: RUBERTO

(3308)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione di pediatria;
un posto di assistente della divisione oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(1115/S)

OSPEDALE CIVILE DI SIDERNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siderno (Reggio Calabria).

(1141/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI LECCO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di ricerche chimico cliniche e microbiologiche;
due posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Lecco (Como).

(1114/S)

RIUNITI OSPEDALI « S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE » DEL COMPRENSORIO DI FOLIGNO

Concorso ad un posto di assistente medico addetto al servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto al servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foligno (Perugia).

(1145/S)

OSPEDALE «PARADISO» DI GIOIA DEL COLLE

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Gioia del Colle (Bari).

(1109/S)

OSPEDALE «A. GALLINO» DI GENOVA-PONTEDECIMO

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Pontedecimo.

(1110/S)

OSPEDALE DI BUDRIO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Budrio (Bologna).

(1111/S)

OSPEDALE UNIFICATO DI FANO E MONDOLFO

Concorso ad un posto di aiuto psicologo addetto al servizio di neuropsichiatria infantile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto psicologo addetto al servizio di neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro).

(1112/S)

OSPEDALE CIVILE «VILLA D'AGRI» DI MARSICOVETERE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno);

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di pediatria (a tempo pieno);

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno);

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia (a tempo pieno);

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi (a tempo pieno);

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di medicina generale (a tempo pieno);

un posto di primario, un posto di aiuto e quattro posti di assistente della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno);

un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione di cardiologia, annessa alla divisione di medicina generale (a tempo pieno);

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marsicovetere (Potenza).

(1132/S)

OSPEDALE «CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA» DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorso ad un posto di assistente del servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto *di assistente del servizio trasfusionale (a tempo pieno)*.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regolamento interno ed in quanto compatibili le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, e le norme precisate nel bando di concorso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(1124/S)

OSPEDALE «S. LAZZARO» ED OPERE PIE RIUNITE DI PIEVE DI TECO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pieve di Teco (Imperia).

(1113/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1978, n. 47.

Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69: « Provvedimenti relativi all'assistenza di base nella provincia di Bolzano ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 3 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, concernente « Provvedimenti relativi all'assistenza di base nella provincia di Bolzano », successivamente denominata « legge provinciale », è sostituito dal seguente:

« *Beneficiari.* — Annualmente è inserito nel bilancio provinciale uno stanziamento per sovvenzionare:

a) il consorzio fra l'E.C.A. e il comune di Bolzano e rispettivamente il consorzio fra l'E.C.A. e il comune di Merano, costituiti ai sensi dell'art. 61/*a*, primo e secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, per l'esercizio in forma riunita del servizio di assistenza economica di base;

b) i consorzi di E.C.A., cui partecipino anche i rispettivi comuni, costituiti a norma degli articoli 61/*a* e 61/*b* della legge 17 luglio 1890, n. 6972, per l'esercizio in comune dell'assistenza economica di base nei confronti di un complesso di popolazione non inferiore ai 12.000 abitanti ».

Art. 2.

Dopo l'art. 2 della legge provinciale è istituito il seguente art. 2-*bis*:

« *Unificazione delle erogazioni assistenziali.* — A decorrere dal 1° luglio 1979 sono esercitate dagli enti per l'assistenza di base di cui all'art. 2, secondo le norme contenute nel regolamento di esecuzione della presente legge, le funzioni relative alle prestazioni di assistenza economica di base, sia al singolo che alla famiglia, assimilabili a quelle di cui all'art. 8, primo e terzo comma, e relative:

a) ai minori di cui al regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, e successive modifiche, al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 e alla legge 23 dicembre 1975, n. 698;

b) ai minorati e disadattati sociali di cui alla legge provinciale 17 settembre 1973, n. 59;

c) ai malati di mente di cui agli articoli 62 e 66 del regio decreto 16 agosto 1909, n. 615;

d) agli interventi di assistenza economica previsti dallo art. 2, lettere *a*) e *b*), della legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11.

La giunta provinciale, con decorrenza 1° luglio 1979, eroga agli enti per l'assistenza di base di cui all'art. 2, secondo i criteri di cui al successivo art. 7-*ter*, i fondi a tal fine stanziati in bilancio ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 5 della legge provinciale è sostituito dai seguenti:

« E' istituita una commissione provinciale per l'assistenza di base, di cui fanno parte:

a) l'assessore provinciale competente per l'assistenza e beneficenza pubblica, che la presiede;

b) l'assessore provinciale alla sanità o suo delegato;

c) il capo della ripartizione competente per l'assistenza e beneficenza pubblica o suo delegato;

d) il capo della ripartizione enti locali o suo delegato;

e) tre esperti nella materia dell'assistenza economica di base, designati dalla giunta provinciale;

f) tre rappresentanti degli enti per l'assistenza di base di cui all'art. 2, designati dalla giunta provinciale;

g) un rappresentante dei segretari dei consorzi per la assistenza di base, designato dai segretari stessi.

Per i membri di cui alle lettera *f*) e *g*) devono essere nominati anche i membri supplenti ».

Art. 4.

Le lettere *d*) e *g*) dell'art. 6 della legge provinciale sono così modificate:

« *d*) decide sui ricorsi presentati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, avverso le decisioni in materia di presentazioni di assistenza economica; modi e termini di proposizione dei ricorsi medesimi sono stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge;

g) propone il piano annuale di riparto degli stanziamenti di cui alla presente legge ».

Allo stesso art. 6, lettere *b*), *e*) ed *f*) della legge provinciale la dizione « E.C.A. » viene sostituita dalla dizione « enti di assistenza economica ».

Art. 5.

All'art. 7 della legge provinciale la dizione « corredata dal programma assistenziale e dal bilancio preventivo » è modificata come segue: « corredata dal programma assistenziale e dal bilancio preventivo dell'anno successivo deliberato dalla amministrazione ».

All'art. 7 della legge provinciale è aggiunto il seguente secondo comma:

« L'erogazione delle sovvenzioni di cui alla presente legge avviene secondo i criteri di cui agli articoli 7-*ter* e 8-*ter* ».

Dopo l'art. 7 della legge provinciale è istituito il seguente art. 7-*bis*:

« *Resoconti.* — Entro il mese di gennaio di ciascun anno gli enti di cui all'art. 2 devono trasmettere all'ufficio provinciale competente per l'assistenza di base la documetazione statistica dimostrativa dell'attività erogativa dell'ente e dell'impiego delle sovvenzioni a tal fine concesse dalla giunta provinciale per l'esercizio trascorso.

Entro lo stesso mese di gennaio dovrà altresì essere trasmesso allo stesso ufficio il resoconto, a giustificazione delle sovvenzioni percepite ai sensi dell'art. 8-*ter*, delle spese amministrative sostenute nell'esercizio trascorso.

Entro il mese di aprile di ciascun anno gli enti di cui all'art. 2 dovranno inviare all'ufficio provinciale competente per l'assistenza di base, copia del verbale di chiusura dell'esercizio finanziario trascorso ».

Art. 6.

Alla legge provinciale è aggiunto il seguente art. 7-*ter*:

« *Criteri per l'erogazione delle sovvenzioni provinciali destinate all'attività erogativa degli enti.* — La misura delle sovvenzioni per ciascun ente di cui all'art. 2 è determinata dalla giunta provinciale in rapporto al numero degli abitanti residenti nel rispettivo territorio, come risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale, nonchè tenuto conto delle maggiori esigenze assistenziali della popolazione che vive nei comuni di montagna e nei centri urbani.

Qualora nel corso dello svolgimento dell'attività degli enti di assistenza di base i fondi assegnati secondo i criteri di cui al comma precedente risultassero inadeguati alla copertura, per tutto l'esercizio, del bisogno economico della popolazione da servire, la giunta provinciale è autorizzata, sentita la commissione di cui all'art. 5, ad erogare sovvenzioni integrative, prelevando le somme necessarie dalle disponibilità accantonate a tale scopo ai sensi del terzo comma del successivo art. 11.

Per ottenere le sovvenzioni integrative di cui al precedente comma, gli enti interessati dovranno presentare specifica richiesta entro il mese di agosto di ciascun anno, documentando con un rapporto dettagliato sull'attività erogativa, nonchè con la situazione di bilancio e di cassa, l'inadeguatezza dei fondi

assegnati per l'esercizio corrente. La commissione di cui all'art. 5 accerta che l'attività erogativa sia stata svolta a norma della presente legge e del regolamento di erogazione dell'ente, nonchè la misura del fabbisogno finanziario aggiuntivo e propone alla giunta provinciale l'entità della sovvenzione integrativa ».

Art. 7.

Dopo l'art. 8-*bis* della legge provinciale sono istituiti i seguenti articoli:

« Art. 8-*ter* - *Spese amministrative*. — Per il finanziamento delle spese amministrative inerenti la gestione dei servizi di assistenza economica di base di cui alla presente legge, la giunta provinciale eroga annualmente sovvenzioni agli enti di cui al precedente art. 2.

La misura per ciascun ente delle sovvenzioni di cui al primo comma è determinata in rapporto al numero e alla qualifica del personale in servizio, riconosciuto dalla commissione di cui all'art. 5 necessario all'esercizio dell'attività, nonchè in rapporto alle spese riconosciute ammissibili relative alla locazione della sede, al condominio, all'ufficio, alle missioni dei componenti l'amministrazione e allo svolgimento del servizio in genere ».

« Art. 8-*quater* - *Domande e documentazione per le spese amministrative*. — Le sovvenzioni di cui all'art. 8-*ter* sono deliberate dalla giunta provinciale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 5, sulla base di una specifica domanda da presentarsi entro il mese di novembre di ciascun anno, corredata dai seguenti documenti:

a) regolamento organico del personale dell'ente, approvato dall'organo tutorio;

b) elenco del personale, con distinta delle singole mansioni esercitate e delle retribuzioni dovute al personale stesso nel corso dell'anno, articolata per voci e riferita al livello retributivo di appartenenza;

c) elenco delle spese amministrative inerenti la gestione dei servizi di assistenza economica di base ».

« Art. 8-*quinquies*. - *Assistenza economica di base ex ENAOLI*. Con successiva legge provinciale, da emanarsi ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, saranno trasferiti agli enti di assistenza di base di cui all'art. 2 l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le prestazioni di assistenza economica di base assimilabili a quelle di cui all'art. 8, nonchè i relativi fondi, di competenza dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani ».

« Art. 8-*sexies*. — La giunta provinciale, su proposta dello assessore competente per l'assistenza economica di base, sentita la commissione di cui all'art. 5, può organizzare in proprio corsi e iniziative idonee alla preparazione, aggiornamento e qualificazione professionale di personale e amministratori degli enti di cui all'art. 2 della presente legge, nonchè iniziative idonee a divulgare, con appropriati mezzi, tutte le informazioni che possono facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi prestati dagli enti di cui all'art. 2 della presente legge ».

« Art. 8-*septies*. - *Interventi di servizio sociale*. — Qualora nell'ambito dell'attività di assistenza economica, in particolare per quanto concerne le fattispecie previste nell'art. 2 della presente legge, i richiedenti le prestazioni presentino problematiche di natura psicologica o sociale suscettibili di opportuno intervento del servizio sociale provinciale, le segreterie degli enti di assistenza economica sono tenute ad indirizzare le persone, e rispettivamente, qualora si tratti di situazioni che coinvolgono minori o incapaci, a segnalare il caso all'ufficio provinciale competente, il quale prende gli opportuni provvedimenti in merito ».

Art. 8.
Norma transitoria

Negli esercizi finanziari 1979 e 1980 le sovvenzioni previste dalla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, come modificata dalla presente legge, potranno essere erogate, in via eccezionale, in deroga al disposto di cui all'art. 2, anche agli E.C.A. di Bolzano e di Merano e ai consorzi tra gli E.C.A., ove la partecipazione dei rispettivi comuni non sia stata ancora perfezionata.

Art. 9.
Norme finali

Gli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 4, sono abrogati.

Gli articoli 1, 2, primo e secondo comma, e 3 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 36, e gli articoli 1 e 2 della legge provinciale 10 dicembre 1976, n. 52, sono abrogati.

Art. 10.

L'art. 11 della legge provinciale è sostituito dal seguente:

« *Finanziamento*. — Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, a partire dall'anno finanziario 1979, le seguenti spese annue:

L. 2.700.000.000 per l'attività erogativa degli enti;

L. 400.000.000 per le spese amministrative;

L. 10.000.000 per corsi e iniziative di cui all'art. 8-*sexies*.

La presente legge comporta, a partire dall'esercizio finanziario 1979, una maggiore spesa di lire 100 milioni rispetto a quanto già autorizzato e stanziato nel bilancio provinciale per l'anno in corso ai capitoli 520, 615, 635, 636, 644, 646 e 650. Alla copertura della maggiore spesa di lire 100 milioni a partire dall'esercizio 1979 si provvede mediante utilizzo delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione dell'onere di pari importo previsto dall'art. 1, punto n. 3, della legge provinciale 16 maggio 1978, n. 20. Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, con la relativa legge di approvazione, saranno istituiti gli appositi capitoli di spesa per l'attuazione della presente legge, con conseguente riduzione delle autorizzazioni di spesa e degli stanziamenti sui capitoli sopraindicati.

Il 10 % degli stanziamenti previsti per l'attività erogativa degli enti è riservato annualmente per le esigenze di cui allo art. 7-*ter*, secondo comma. Il 2 % degli stanziamenti medesimi è riservato annualmente per le esigenze di cui all'art. 8-*bis*. Tali somme eventualmente non impegnate entro il 30 novembre di ciascun anno sono erogate agli enti di cui all'art. 2 secondo i criteri di cui all'art. 7-*ter*, primo comma, per i fini di cui alla presente legge ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 23 agosto 1978

BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(2468)

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1978, n. 48.

Integrazioni alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, e successive modifiche e integrazioni concernenti: « Norme per l'ulteriore utilizzo e trasferimento del patrimonio e dei relativi rapporti giuridici dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, trasferito alla provincia autonoma di Bolzano, e trasferimento di beni immobili ai comuni ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 17 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al secondo comma, lettera *b*), dell'art. 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, modificato con l'art. 6 della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 46, è aggiunta la seguente frase:

« Il valore dell'assegnando bene così com'è definito nella stima di cui all'art. 7 si considera corrispondente qualora non superi il prezzo pagato dall'Ente nazionale per le Tre Venezie per rilevare, in base al regio decreto-legge 13 dicembre 1939 n. 1988, convertito in legge 23 dicembre 1940, n. 1914, il bene già di proprietà del richiedente rivalutato secondo i dati ufficiali ISTAT riferiti al costo della vita moltiplicato per due ».

Art. 2.

Viene confermato, quale corrispettivo della vendita dei beni di cui al primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, il prezzo di stima determinato dalla direzione tecnica provinciale e approvato con deliberazione della giunta provinciale del 5 agosto 1974, n. 3256.

Art. 3.

L'art. 2, lettera *b*), della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, deve intendersi applicabile anche nel caso in cui il bene già rilevato dall'Ente nazionale per le Tre Venezie sia stato ritrasferito all'originario proprietario, a titolo oneroso, prima dell'entrata in vigore della legge 11 marzo 1972, n. 118.

Art. 4.

Qualora un bene di cui all'art. 1 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, è destinato in parte al perseguimento di scopi o finalità di pubblico interesse, la vendita a persone private può essere limitata alla parte non destinata a fini pubblici.

In tal caso il valore stabilito ai sensi dell'art. 7 della stessa legge sarà ripartito tra la parte destinata a fini pubblici e quella non utilizzabile per i fini di cui sopra, in proporzione alla cubatura, rispettivamente alla superficie, a seconda che si tratti di edificio o di terreno.

Art. 5.

Qualora una persona con titolo di prelazione abbia richiesto l'acquisto per più di uno dei beni di cui all'art. 1 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, spetta al potere discrezionale della giunta provinciale determinare quale dei beni richiesti indicati nella domanda può essere alienato al richiedente.

In tal caso la giunta provinciale può autorizzare l'alienazione di uno solo dei beni per i quali è stata presentata la domanda di acquisto, prescindendo dal valore di cui al secondo comma, lettera *b*), dell'art. 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, e successive modifiche.

Art. 6.

La giunta provinciale può autorizzare l'alienazione dei beni di cui all'art. 1 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, con preferenza ad ogni altro richiedente, a persone con titolo di prelazione di cui all'art. 5 della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 46, che dimostrino che il bene che intendono acquistare, rilevato dall'Ente nazionale per le Tre Venezie, era anteriormente di loro proprietà.

Art. 7.

La disposizione di cui all'art. 10 della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 46, non si applica nei confronti di coloro che hanno acquistato il bene ai sensi del secondo comma, lettera *b*), dell'art. 2 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 84, nonché dell'art. 5 della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 46.

La disposizione del suddetto art. 10 troverà comunque piena applicazione qualora il bene sia stato acquistato da chi era già precedentemente proprietario dello stesso.

Art. 8.

La giunta provinciale può trasferire in tutto o in parte a titolo gratuito ai comuni gli immobili pervenuti ai sensi dell'art. 2 della legge 18 novembre 1975, n. 764, non utilizzabili ai fini istituzionali della provincia e ricadenti nei rispettivi territori.

La cessione dei beni di cui al comma precedente è subordinata all'impegno dei rispettivi comuni di destinare gli immobili alla realizzazione di fini di carattere generale, nell'interesse della popolazione locale; detti beni sono sottoposti a vincolo di inalienabilità e di destinazione per la durata di anni 20, da annotarsi nel libro fondiario.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 12 agosto 1978

BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(2469)

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1978, n. 49.

Modifiche al testo unico delle leggi sulle « Acque e sugli impianti elettrici », approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, e alla legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 21 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nella presente legge è chiamato semplicemente « testo unico » e il regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, è chiamato semplicemente « regolamento ».

Art. 2.

I titolari di domande di riconoscimento, di concessione e di autorizzazione di cui rispettivamente agli articoli 3, 7, 17 e 95 del testo unico sono esonerati dal pagamento delle spese d'istruttoria di collaudo e di sorveglianza.

I titolari di domande di concessione di cui agli articoli 7 e 17 del testo unico sono altresì esonerati dal pagamento della somma di cui all'art. 7, secondo comma, del testo unico.

Art. 3.

Non si applicano nel territorio della provincia di Bolzano il terzo e il quarto comma dell'art. 7 del testo unico.

Il nono e il decimo comma dell'art. 7 del testo unico sono sostituiti come segue:

« La domanda viene pubblicata con ordinanza dell'ufficio acque pubbliche per trenta giorni presso l'ufficio acque pubbliche stesso e sull'albo pretorio del comune o dei comuni ove è prevista la presa, l'impianto e la restituzione della richiesta derivazione.

Nell'ordinanza sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioè: luogo di presa, quantità d'acqua, l'eventuale luogo di restituzione e l'uso della derivazione. L'ordinanza stabilisce il giorno, l'ora e il luogo di ritrovamento per la visita dei luoghi di cui all'art. 8 del testo unico e indica altresì il termine entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.

Tale termine va dall'inizio della pubblicazione dell'avviso fino al giorno antecedente alla visita dei luoghi indicata nella stessa ordinanza. Il sopralluogo stesso dovrà aver luogo entro venti giorni dalla fine della pubblicazione di cui al comma precedente.

L'ordinanza contiene altresì l'indicazione del termine per la presentazione di domande concorrenti ai sensi dell'art. 7, ottavo comma, del testo unico che è di trenta giorni dalla data della visita dei luoghi indicata nella stessa ordinanza. Anche il termine di cui all'art. 7, ultimo comma, del testo unico decorre dallo stesso giorno della visita dei luoghi ».

Art. 4.

Qualora una nuova domanda incompatibile con le preesistenti sia presentata oltre i termini, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, ma prima che il comitato provinciale per le acque pubbliche si sia pronunciato definitivamente sulle domande già istruite, la domanda potrà, in via eccezionale, con ordinanza dell'assessore competente per materia, sentito il comitato provinciale per le acque pubbliche, essere ammessa ad istruttoria e dichiarata concorrente con le altre, se soddisfi ad uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico. In tal caso viene sospesa ogni decisione su tutte le domande fino a che per la nuova ammessa sia completata l'istruttoria.

Art. 5.

E' a discrezione dell'amministrazione provinciale obbligare il richiedente a depositare la cauzione di cui all'art. 11 del testo unico quando ciò è assolutamente necessario. La stessa amministrazione ha facoltà di obbligare il richiedente a costituire

una congrua cauzione agli eventuali danni che può comportare la realizzazione della derivazione e che viene restituita dopo il collaudo definitivo dell'impianto di derivazione.

Art. 6.

L'art. 35 del testo unico è sostituito come segue:

« Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo secondo le seguenti norme:

per ogni modulo (litri 100 al minuto/secondo) di acqua potabile L. 50.000;
per ogni modulo di acqua di irrigazione L. 25.000;
per ogni kW nominale di forza motrice L. 5000.

La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte e a valle del meccanismo motore assunta quando l'impianto è fermo.

Il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.

In nessun caso il canone è inferiore a L. 5000 ».

Alle concessioni di derivazione da più sorgenti o corsi d'acqua pubblici per lo stesso scopo e con un unico impianto si applica un canone unico.

Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione di acqua potabile e di forza motrice si applicano canoni separati per i diversi usi.

Art. 7.

Alle domande di cui al primo comma dell'art. 10 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, non si applica quanto previsto al secondo comma del precedente art. 3, a meno che l'amministrazione provinciale non lo ritenga opportuno.

Alle domande di concessione in sanatoria per utenza di acqua pubblica che avrebbero avuto titolo al riconoscimento se presentate in tempo utile, per quanto riguarda la documentazione da allegare, la pubblicazione e l'istruttoria, si applicano le disposizioni vigenti per le domande di riconoscimento e non vi sono ammesse domande concorrenti ai sensi degli articoli 3 e 4.

Art. 8.

Gli importi massimi delle ammende previste agli articoli 49 e 219 del testo unico sono elevati a lire due milioni.

L'ingiunzione di pagamento di cui all'art. 7 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, per quanto riguarda le ammende di cui agli articoli 49 e 219 del testo unico, è fatta rispettivamente dal capo dell'ufficio acque pubbliche e dal capo dell'ufficio fonti di energia per i casi ricadenti nella loro rispettiva competenza amministrativa.

Art. 9.

La proroga dei termini di cui al secondo comma dell'art. 55 del testo unico, per le piccole derivazioni e per le concessioni di piccole derivazioni idroelettriche fino a 220 kW è fatta dall'assessore competente per materia.

La contestazione e la diffida di cui al terzo comma dell'articolo 55 del testo unico sono fatte dai rispettivi assessori competenti per materia e la decadenza di cui allo stesso comma dell'art. 55 del testo unico è pronunciata con decreto dell'assessore competente per materia sentito, nei casi previsti nello stesso articolo, il comitato provinciale per le acque pubbliche.

Art. 10.

E' abrogato il quarto comma dell'art. 13 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, per cui torna ad avere vigore il secondo comma dell'art. 95 del testo unico.

Per le domande inoltrate ai sensi dell'art. 95 del testo unico con le quali i richiedenti intendono sostituire un pozzo per cui è già stata data l'autorizzazione di cui allo stesso art. 95 e che è stato regolarmente denunciato ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, costruendone uno nuovo sulla stessa particella fondiaria di loro proprietà, a distanza di non più di 15 m da quello da sostituire e non più profondo dello stesso, non aumentando neanche la quantità di acqua derivata rispetto a quella già derivata dal pozzo da sostituire, l'amministrazione provinciale può prescindere dalla pubblicazione della domanda sull'albo dei comuni interessati.

La portata di 0,4 l/sec. di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, è da intendersi come portata media entro le otto ore consecutive di massimo consumo prevedibile.

Art. 11.

Le denunce di cui all'art. 17 della legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, presentate dopo il 19 ottobre 1977, ma entro la data di entrata in vigore della presente legge, si considerano fatte in termine.

Art. 12.

L'impresa che senza l'autorizzazione da parte della pubblica amministrazione realizza per conto di un terzo un impianto per l'estrazione di acqua sotterranea è responsabile in solido con il terzo committente.

Art. 13.

L'amministrazione provinciale deve assicurare mediante adeguata polizza, il capo dell'ufficio acque pubbliche e il personale dipendente contro qualsiasi rischio connesso con il servizio di istituto, ivi comprese le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, anche per quanto riguarda le spese di giudizio, senza diritto di rivalsa, salvo i casi di colpa grave o di dolo.

Art. 14.

Per le derivazioni di acque pubbliche per forza motrice di potenza nominale media annua superiore a 220 kW e fino a 3000 kW si applica quanto previsto dall'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, per le grandi derivazioni anche dopo l'entrata in vigore della legge 24 gennaio 1977, n. 7.

Norme transitorie

Art. 15.

Per le domande di concessione già pubblicate alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del terzo comma dell'art. 7 del testo unico continua ad avere vigore quanto disposto nell'ottavo e nell'ultimo comma dello stesso art. 7 e non si applica il secondo comma dell'art. 3 della presente legge.

Art. 16.

Alla spesa per l'attuazione dell'art. 13 della presente legge, valutata in lire 2 milioni all'anno a decorrere dal 1978, si fa fronte per l'anno in corso mediante riduzione del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa (punto n. 2 dell'elenco illustrativo del fondo globale).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 23 agosto 1978

BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(2470)

LEGGE PROVINCIALE 23 ottobre 1978, n. 50.
Attività libero-professionale dei medici ospedalieri.

(*Pubblicata nel numero straordinario del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 9 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai medici ospedalieri è garantito il diritto all'esercizio della libera attività professionale entro le strutture ospedaliere nel rispetto delle norme di legge concernenti lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri e delle disposizioni della presente legge.

Per attività di cui al comma precedente il tetto della somma complessiva dei proventi per compartecipazione non potrà superare il 100% del trattamento economico, escluse le compartecipazioni per i ricoveri in camere speciali di cui all'art. 8 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51.

Ai fini del computo del trattamento economico si tiene conto dello stipendio mensile, dell'indennità di aggiornamento e di rimborso spese, dell'indennità di servizio per sanitari a tempo pieno e dell'indennità integrativa speciale.

Le disposizioni relative alla compartecipazione previste nel secondo comma del presente articolo per l'attività libero-professionale hanno effetto con decorrenza dall'entrata in vigore della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Art. 2.

L'amministrazione concede, sentito il consiglio dei sanitari, ai medici che ne fanno richiesta, l'esercizio della libera professione nell'ambito delle strutture ospedaliere, con prolungamento del normale orario di servizio e con la disciplina stabilita da ciascun ente ospedaliero, nei locali messi a disposizione dall'amministrazione stessa.

Per ottenere l'autorizzazione richiesta i medici devono impegnarsi ad un plusorario da 1 a 6 ore settimanali di attività. Corrispondentemente il tetto della somma complessiva dei proventi per compartecipazione è stabilito in misura del 100% del trattamento economico se il plusorario è pari ad almeno 6 ore settimanali, in misura del 75% se è pari a 5 ore settimanali, in misura del 60% se è pari a 4 ore, in misura del 45% se è pari a 3 ore, in misura del 30% se è pari a 2 ore e in misura del 15% se è pari ad un'ora settimanale.

Art. 3.

I tariffari delle prestazioni sanitarie libero-professionali sono fissati con decreto dell'assessore competente previa deliberazione della giunta provinciale, sentito il consiglio provinciale di sanità.

La quota di compartecipazione a favore dei sanitari è fissata nella misura dell'80% sui tariffari per le prestazioni medico-ambulatoriali.

Per le prestazioni tecnico-strumentali e di laboratorio la compartecipazione a favore dei sanitari è fissata dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero, sentito il consiglio dei sanitari, entro un limite massimo del 45%.

Per le prestazioni sanitarie libero-professionali dell'equipe del servizio di anestesia e rianimazione è fissata una quota di compartecipazione del 10% sugli introiti riscossi dall'ente per le prestazioni tecnico-strumentali e di laboratorio.

Art. 4.

Le compartecipazioni dei sanitari per i ricoveri in camere speciali ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 10 ottobre 1975, n. 51, sono fissate nella misura dell'80%.

Art. 5.

Salvo quanto previsto all'art. 1, secondo comma, le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° luglio 1978.

Art. 6.

Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge a carico del fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera, valutati in lire 500 milioni all'anno, si provvede per l'esercizio finanziario 1978 mediante riduzione di lire 500 milioni del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente (punto n. 3 dell'elenco illustrativo del fondo globale).

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 707. — Spese per l'assistenza ospedaliera (legge provinciale 28 aprile 1975, n. 21, art. 3) . . . . L. 500.000.000

In diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi (elenco n. 2) . . . . L. 500.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 23 ottobre 1978

MAGNAGO

Visto, il commissario del Governo per la provincia: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 2 dicembre 1978, n. 51.

Ulteriori autorizzazioni di spesa a carico dell'esercizio finanziario 1978 e variazioni al bilancio di previsione.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 9 *dicembre* 1978)

(*Omissis*).

(2579)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1979, n. 1.

Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 11: « Norme per il servizio di incenerimento dei rifiuti solidi e delle successive leggi regionali di modificazione 7 maggio 1975, n. 20 e 3 gennaio 1977, n. 8 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 25 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 7 marzo 1973, n. 11: « Norme per il servizio di incenerimento dei rifiuti solidi » e le successive leggi regionali di modificazione 7 maggio 1975, n. 20 e 3 gennaio 1977, n. 8, sono abrogate.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 19 gennaio 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1979, n. 2.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, e abrogazione della legge regionale 15 maggio 1978, n. 13.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 25 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai ruoli del personale direttivo e docente delle scuole materne dipendenti dalla Regione, di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, possono accedere anche gli aspiranti di sesso maschile, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, dopo la parola « esami » sono soppresse le seguenti: « e concorsi per soli titoli ».

Il terzo comma dell'articolo stesso è sostituito dal seguente:

« I concorsi per il personale direttivo e docente della scuola materna sono indetti secondo le modalità di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23 ».

Il quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, è abrogato.

Art. 2.

Al personale direttivo e docente della scuola materna si applicano, in materia di accertamento linguistico, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 dell'art. 6 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23 e l'articolo unico della legge regionale 8 agosto 1977, n. 54.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 8 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, è sostituito dai seguenti:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 16 maggio 1978, n. 196, al personale direttivo e docente delle scuole materne dipendenti dalla Regione si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, il trattamento assistenziale e previdenziale, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole materne funzionanti nel restante territorio dello Stato, salvo quanto stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861, e con le integrazioni contenute nella presente legge ».

« Per quanto concerne i trasferimenti e le assegnazioni provvisorie del personale di cui al precedente comma si rinvia, nei limiti in cui siano applicabili, alle disposizioni dell'art. 9 della legge regonale 26 aprile 1977, n. 23 ».

Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, è abrogato:

Art. 4.

Il quarto comma dell'art. 10 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45, è sostituito dal seguente:

« Al personale insegnante si applicano, per quanto concerne l'orario obbligatorio di servizio, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole materne funzionanti nel restante territorio dello Stato, salvo il prolungamento d'orario derivante dall'educazione bilingue, le cui modalità saranno stabilite dall'assessore regionale alla pubblica istruzione sentite le organizzazioni sindacali ».

Art. 5.

Con decorrenza ai soli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78, le insegnanti incaricate a tempo indeterminato nelle scuole materne dipendenti dalla Regione, in servizio nell'anno scolastico 1976-77 o nell'anno scolastico 1977-78, sono nominate in ruolo, previo superamento, qualora non fornite del prescritto titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, di un corso abilitante speciale della durata di non meno di duecento ore di lezioni, organizzato nel corso dell'intero anno scolastico, secondo le modalità di cui alla legge 19 luglio 1974, n. 349 e all'art. 7 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45.

L'assegnazione della sede alle insegnanti nominate in ruolo per effetto di quanto previsto dal precedente primo comma è disposta secondo l'ordine di precedenza di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, e con le modalità che saranno stabilite con ordinanza dell'assessore regionale alla pubblica istruzione in analogia al corrispondente decreto ministeriale.

La legge regionale 15 maggio 1978, n. 13, è abrogata.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 19 gennaio 1979

ANDRIONE

(2842)

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1979, n. 3.

Approvazione del bilancio di previsione della regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 25 *gennaio* 1979)

(*Omissis*).

(2843)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (411100791030)